

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione

AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede in Genova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, nei modi di legge, ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e/o all'estero

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società e' fissata al 31 dicembre 2050.

La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 4

Oggetto

La Società ha per oggetto l'attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio aeroportuale ed in particolare:

La gestione in regime di concessione statale del complesso aeroportuale di Genova

Lo svolgimento direttamente o indirettamente delle attività connesse o collegate alla gestione dell'attività aeroportuale, ivi compresa l'erogazione dei servizi di assistenza a terra (handling) per passeggeri, aeromobili e merci. I risultati di tali attività dovranno essere separatamente evidenziati ed illustrati in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili della società.

Lo svolgimento di attività connesse o collegate purchè non a carattere prevalente.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, inclusa la prestazione di garanzie reali o personali, che a giudizio del consiglio di amministrazione sia ritenuta utile per il perseguimento dell'oggetto sociale. La

Società potrà altresì assumere partecipazioni, quote, cointeressenze in altre società, imprese, associazioni e consorzi che abbiano scopi affini, complementari o sussidiari a quello sociale.

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale e' di Euro 7.746.900,00 (settemilionisettecentoquarantaseimilanovecento,00 Euro) ed e' diviso in n. 15.000 azioni del valore nominale di Euro 516,46 cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, purchè ciò sia consentito dalla legge.

Gli azionisti, in proporzione della propria partecipazione al capitale sociale, avranno diritto di sottoscrivere le azioni non optate dagli altri soci nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere assembleari.

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono indivisibili ed attribuiscono ai loro titolari uguali diritti, salvo sia diversamente disposto nel presente Statuto.

Ogni azione dà diritto ad un voto nell'Assemblea della Società.

Sui versamenti dovuti dagli azionisti che hanno sottoscritto azioni della Società, anche di nuova emissione, decorrono interessi ad un saggio annuale pari al "Prime rate" ABI maggiorato di tre punti a far data dalla scadenza fissata dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca deroga o impedimento ai poteri riservati al Consiglio di Amministrazione dall'art. 2344 Codice Civile e senza che ciò esoneri l'azionista che ritarda il versamento dalla responsabilità per il maggior danno. Il possesso anche di una sola azione costituisce adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

I soci pubblici debbono detenere complessivamente non meno del 20% del capitale sociale della Società. L'ingresso di Enti Locali in società dovrà avvenire mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 7

Trasferimento di azioni

Le azioni ed i diritti che nascono dalle azioni non possono essere trasferiti, sottoposti a pegno, usufrutto o qualsiasi altro vincolo sulla proprietà o sull'esercizio dei diritti che nascono dalle azioni, in difetto di gradimento espresso dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Peraltro, tale gradimento può essere negato soltanto allorché l'acquirente

a) non appaia in grado di offrire alla Società un supporto tecnico, accompagnato da un adeguato supporto finanziario e commerciale strettamente funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale;

b) abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale sia di per sé pregiudizievole per la Società ovvero diminuisca le opportunità esistenti in relazione al perseguimento dello scopo sociale, ovvero, infine, risulti non conforme con le determinazioni e gli orientamenti espressi da Enti e Autorità preposti al funzionamento o alla tutela del sistema aeroportuale di Genova.

ARTICOLO 8

Opzione

1. Le azioni sono nominative e trasferibili sia per atto tra vivi sia mortis causa. Al di fuori dei casi previsti nel successivo punto 8 il socio che intenda cedere, o comunque trasferire, proprie azioni o diritti di opzione, warrants o obbligazioni convertibili dovrà offrirli in prelazione preventivamente secondo le seguenti modalità e regole.

Il diritto di prelazione spetta innanzitutto alla Società, la quale potrà esercitarlo a condizione che in quel momento sia stata deliberata l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie prevista dall'art. 2357 cod. civ. e siano osservate le ulteriori previsioni prescritte da tale disposizione. In caso di mancato esercizio da parte della Società del diritto di prelazione di cui al precedente comma, esso spetta ai Soci.

Il Socio offerente dovrà inviare una apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale dovranno essere indicati il quantitativo complessivo di azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili offerti ai soci, la categoria di appartenenza, il prezzo ed ogni altra condizione dell'offerta ricevuta, ivi incluso il nominativo del soggetto offerente.

Ciascun socio potrà esercitare la prelazione in proporzione alla propria quota di partecipazione. Qualora uno o più soci non esercitino la prelazione, il diritto potrà essere esercitato, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, da parte degli altri soci che abbiano esercitato il diritto di prelazione e contestualmente abbiano fatto richiesta di poter esercitare la prelazione sulle azioni in ordine alle quali non fosse stata esercitata la prelazione da parte degli altri soci.

Il socio che intenda esercitare la prelazione dovrà darne comunicazione al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da consegnarsi alla posta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal proponente. Tuttavia, qualora tale prezzo sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, esso sarà determinato da un Arbitratore,

che verrà nominato e che esprimerà la propria valutazione secondo le previsioni di cui al successivo punto 2.

2. Ai titolari del diritto di prelazione compete altresì -prima alla società e successivamente ai soci -il diritto di opzione per l'acquisto delle azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili, offerti in prelazione nel caso in cui un socio intenda costituire in pegno, conferire in società, permutare, o altrimenti alienare, in tutto in parte o in quota, proprie azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili, o costituire sui medesimi diritti di usufrutto.

Il diritto di opzione è regolato dalle disposizioni seguenti. Ciascun socio potrà esercitare l'opzione in proporzione alla propria quota di partecipazione. Qualora uno o più soci non esercitino l'opzione, il diritto potrà essere esercitato, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, da parte degli altri soci che abbiano esercitato il diritto di opzione e contestualmente abbiano fatto richiesta di poter esercitare l'opzione sulle azioni in ordine alle quali non fosse stata esercitata l'opzione da parte degli altri soci.

Ciascun socio che intenda esercitare il diritto di opzione dovrà darne comunicazione al socio offerente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da consegnarsi alla posta entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta.

Il prezzo dell'acquisto oggetto dell'opzione sarà determinato da soggetto di comune fiducia, scelto tra advisors nazionali ed internazionali di primaria importanza, concordemente tra socio offerente e socio acquirente entro 20 (venti) giorni dal ricevimento da parte del primo della dichiarazione di esercizio dell'opzione. Nel caso di dissenso tra l'offerente ed i soci acquirenti in ordine all'individuazione del soggetto di comune fiducia, il prezzo sarà determinato da un Arbitratore, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'Arbitratore dovrà comunicare alle parti la propria determinazione entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della sua nomina.

L'Arbitratore o l'advisor deve determinare il corrispettivo monetario con equo apprezzamento, e comunque deve attenersi alla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento all'ultimo bilancio di esercizio approvato, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione sul mercato e ad ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società

Le spese dell'arbitraggio sono poste per metà.

3. Nel caso in cui il quantitativo complessivo di azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni

convertibili, per il quale sia stata esercitata la prelazione o il diritto di opzione non raggiungano il quantitativo offerto, l'offerente avrà facoltà di non far luogo alla cessione ai soci che abbiano esercitato i suddetti diritti e di alienare all'originario offerente l'intero quantitativo offerto, purchè l'alienazione avvenga entro i sei mesi successivi all'offerta e sia rispettata la previsione di cui al successivo punto 6.

Laddove invece l'offerente decidesse di cedere le azioni, diritti di opzione, warrants o obbligazioni convertibili nei limiti del quantitativo per il quale i soci abbiano esercitato i suddetti diritti, lo stesso offerente sarà comunque libero di cedere all'originario offerente la parte di azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili, per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione o di opzione, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

4. Nel caso in cui il quantitativo complessivo di azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili, per il quale i soci abbiano esercitato diritti di prelazione e diritti di opzione ecceda il quantitativo offerto, la misura dell'acquisto di ciascuno dei soci che abbia esercitato i suddetti diritti per una quota superiore a quella corrispondente alla propria percentuale di partecipazione al capitale sociale, sarà definito sulla base di tale ultima percentuale.

Nel caso in cui il quantitativo complessivo di azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili, per il quale i soci abbiano esercitato i diritti di prelazione o opzioni coincida con il quantitativo offerto, la misura dell'acquisto di ciascuno dei soci sarà corrispondente alla quota delle azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili per le quali hanno esercitato i suddetti diritti.

5. Al di fuori dei casi previsti nel successivo punto 8 il socio che intenda costituire in pegno, conferire in società, permutare, o altrimenti alienare, in tutto in parte o in quota, proprie azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili, o costituire sui medesimi diritti di usufrutto, dovrà previamente offrire in opzione di acquisto le suddette azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili agli altri soci, applicandosi a tale ipotesi le regole tutte di cui ai punti 2,3 e 4.

6. Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui al precedente punto 3 il trasferimento a terzi non soci di azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili non potrà comunque aver luogo senza la preventiva approvazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo può negare l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni da quello in cui gli sarà pervenuta la richiesta da parte del Socio alienante. Il diniego dovrà essere motivato; in mancanza di motivazione, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare altro soggetto disposto all'acquisto alle medesime condizioni,

al quale il socio alienante avrà facoltà di trasferire le proprie azioni.

7. Nell'ipotesi di mutamento del controllo su una delle società socie spetta il diritto di opzione a favore degli altri soci. In tal caso, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui si perfezioni tale mutamento del controllo, ciascun socio potrà esercitare il diritto di opzione sulle azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili della Società di cui il socio sia titolare, o su cui sia titolare di diritti reali minori. Il diritto di opzione potrà essere esercitato secondo le previsioni contenute nel precedente punto 2.

8. I termini "trasferimento", "costituzione in usufrutto" e "costituzione in pegno" di cui ai punti che precedono devono essere intesi nel senso più ampio, e si applicheranno a qualsiasi negozio o atto dal quale derivi, direttamente o indirettamente, mutamento di titolarità, dell'usufrutto, dell'uso o del pegno delle azioni, nonché dei diritti di opzione, warrants o obbligazioni convertibili, comprese, a solo titolo esemplificativo, la fusione e la scissione di società.

Il trasferimento delle azioni, nonché dei diritti di opzione, warrants o obbligazioni convertibili è libero tra i soci, e ove sia effettuato:

a -da un socio persona fisica al proprio coniuge o a propri parenti o affini in linea retta in qualunque grado o a propri parenti o affini in linea collaterale entro il terzo grado;

b -da una società socia alla società che la controlla o alle società che sono controllate dalla società socia o che sono controllate dalla stessa società che controlla la società socia o comunque che fanno parte dello stesso gruppo;

c -da un socio persona fisica a una società di cui tale socio e/o il suo coniuge e/o i suoi parenti ed affini indicati nel precedente punto a) siano soci con una partecipazione complessiva superiore al 50% del capitale sociale;

d- da una società ad un suo socio che da solo o insieme al proprio coniuge e /0 ai suoi parenti ed affini indicati al precedente paragrafo a) abbiano in tale società una partecipazione complessiva superiore al 50% del capitale sociale di tale società.

9. I trasferimenti di azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni convertibili, che siano effettuati in violazione o in elusione delle regole previste nel presente articolo saranno prive di ogni effetto

ARTICOLO 9

Obbligazioni

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore nonché obbligazioni convertibili in azioni, con fissazione delle modalità di collocamento, estinzione e conversione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 10

Assemblea

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale termine può essere prorogato ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'eventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice Civile.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 2/3 del capitale sociale.

Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista, salvo le prescrizioni e limitazioni di legge.

L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai Soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

L'avviso deve contenere data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno delle materie

da trattare.

L'Assemblea tanto ordinaria come straordinaria potrà sempre costituirsi e deliberare anche senza formalità di convocazione sopra indicate, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche attraverso mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza da previamente indicarsi nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 11

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da 3 a 5 membri, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. La nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e relativo Regolamento d'attuazione riguardanti la partecipazione al Consiglio d'Amministrazione del "genere meno rappresentato".

Ogni azione dà diritto a esprimere il voto per la nomina di un solo Consigliere qualunque sia il numero degli amministratori da eleggere.

Saranno eletti alla carica coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, la preferenza viene accordata all'età.

In modo analogo si procederà per integrare il Consiglio di Amministrazione, qualora il numero degli eletti sia inferiore a quello delle cariche da eleggere o rinnovare, viene confermata la facoltà di nomina, ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile di almeno un consigliere a favore di ciascun socio con qualifica di Ente Pubblico.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione di almeno un terzo degli amministratori cessa l'intero Consiglio che convoca d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Gli Amministratori cessati restano in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria Amministrazione fino alla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione di meno di un terzo degli amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non è stato nominato dall'Assemblea, è eletto dai consiglieri, in seno al Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, computandosi a tal fine anche le cariche vacanti.

E' esclusa la nomina di un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata, fax ed e-mail da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo almeno 5 giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax o e-mail e il termine è ridotto a due giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può compiere tutti gli atti non riservati all'Assemblea dallo Statuto o dalla Legge.

Esso ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili a norma di legge, a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega.

La rappresentanza legale della Società, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

E' consentita l'attribuzione da parte del Consiglio d'Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico può nominare un Direttore Generale, Agenti e/o Procuratori, determinandone i poteri di gestione e di rappresentanza nonché gli emolumenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione da previamente indicarsi nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 12

Collegio Sindacale – Controllo Contabile

Il Collegio Sindacale è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e relativo Regolamento d'attuazione riguardanti la partecipazione al Consiglio di Amministrazione del "genere meno rappresentato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della medesima quota.

Il Ministro delle Infrastrutture e trasporti ed il Ministro dell'Economia e Finanze nominano rispettivamente un Sindaco

Al Sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze spetta la Presidenza del Collegio Sindacale.

All'atto della nomina l'Assemblea determinerà il compenso dei Sindaci.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e individuata dall'Assemblea.

ARTICOLO 13

Esercizio Sociale

L'esercizio Sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno

ARTICOLO 14

Utili

Gli utili di bilancio, che non siano destinati a riserva legale, verranno destinati secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 15

Scioglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed il compenso.

ARTICOLO 16

Divieti specifici

E' vietata la corresponsione di gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' vietata, altresì, l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema

di Società.

ARTICOLO 17

Costituzione di comitati

E' consentita la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Nel caso di loro costituzione l'eventuale remunerazione dovrà essere fissata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 13 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

ARTICOLO 18

Limite ai compensi degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti

La determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175

ARTICOLO 19

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento, in quanto applicabili e non in contrasto con i precedenti articoli, alle disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997 n 521 e del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.